

VERBALE DI ACCORDO

Sui criteri e sulle modalità di gestione del "Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del Trasporto Aereo".

Il giorno 28 luglio 2005 si sono incontrati in Roma Assaereo, Assaeroporti, Filt-CGIL, Fit-CISL, UILTrasporti, UGL-Trasporti, ANPAC, UP, ANPAV e AVIA.

Visti gli art. 1 bis e 1 ter della legge 3 dicembre 2004 n. 291

si è convenuto quanto segue

Art. 1 – Destinatari delle prestazioni del Fondo

- a) Il personale dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie;
- b) il personale di altre società del settore del trasporto aereo tenute alla contribuzione ordinaria al Fondo e che non può usufruire di ammortizzatori sociali.

Art. 2 – Prestazioni

1. Il Fondo provvede:

- A) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
- B) all'erogazione di specifici trattamenti:
 - a) a favore di lavoratori dipendenti dai vettori aerei o dalle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà ex lege n. 236/1993, o da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa con intervento della CIGS o da processi di mobilità, secondo quanto previsto al primo periodo del successivo comma 6;
 - b) a favore di altri lavoratori del settore del trasporto aereo dipendenti da società tenute alla contribuzione ordinaria al Fondo e che non possono usufruire di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto all'ultimo periodo del successivo comma 6.

2. Le domande di accesso al trattamento di cui al comma 1 devono essere presentate dal datore di lavoro e saranno prese in esame trimestralmente rispettivamente entro il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre di ciascun anno e definite entro il mese successivo. Per ciascun trimestre vale l'ordine di presentazione. Per l'anno 2005 la prima scadenza di presentazione è fissata al 1° ottobre. Qualora le disponibilità economiche del Fondo non risultino sufficienti per il soddisfacimento di tutte le istanze, le stesse verranno definite secondo il criterio della protezione prioritaria dei redditi colpiti, nell'ordine, da mobilità, cassa integrazione, contratti di solidarietà e processi formativi. A parità di istituto prevale la data di presentazione della domanda.
3. Per favorire l'esecuzione degli adempimenti di cui al precedente comma 1, lett. B), le aziende forniranno per via telematica al Fondo i nominativi dei lavoratori interessati, l'ammontare della retribuzione utile ai fini della determinazione degli specifici trattamenti in favore degli stessi e il luogo o le coordinate bancarie cui riferire le specifiche erogazioni.
4. Nei casi di richiesta di prestazioni di cui al comma 1 lettera A), gli interventi sono deliberati in misura non superiore al 50% dell'ammontare dei contributi obbligatori ordinari versati o dovuti nel periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. Il contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale tiene conto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, comunitari, regionali o territoriali.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, per contratti di solidarietà ex lege n. 236/1993, di mobilità o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera B.b), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno per il sostegno del reddito a condizione che il lavoratore destinatario, durante la sospensione non svolga alcun tipo di attività lavorativa, subordinata o autonoma. In caso di svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al Fondo, all'INPS e al datore di lavoro ai fini dell'applicazione di quanto previsto in materia dalla legislazione sulla cassa integrazione guadagni straordinaria o sulla mobilità per il settore industriale, che disciplina i casi di sospensione totale o parziale, definitiva o temporanea, del trattamento. Per il caso di lavoratori non ammessi al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di solidarietà o di mobilità, la sospensione o la cessazione dell'intervento del Fondo segue il verificarsi di eventi che, sulla base della legislazione vigente, avrebbero impedito in tutto o in parte la fruizione dei suddetti interventi di sostegno dei redditi. Qualora il lavoratore percepisca l'indennità di mobilità in forma anticipata in unica soluzione, le prestazioni del Fondo saranno erogate con la medesima modalità.
6. Il trattamento di cui al comma 1, lettera B.a), deve garantire ai lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà ex lege n. 236/1993 o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa con intervento della CIGS o da processi di mobilità, una integrazione dei trattamenti di solidarietà, o di integrazione salariale straordinaria, o di mobilità pari all'80% della retribuzione rispettivamente giornaliera, settimanale o mensile in godimento all'atto della riduzione dell'orario di lavoro, della sospensione o del collocamento in mobilità. A tal fine la retribuzione da assumere a base di calcolo è quella risultante dalla media delle voci retributive fisse, delle mensilità aggiuntive e delle voci retributive contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti l'istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario. La predetta retribuzione complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore retribuite nei

dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. Per il lavoratori di cui al precedente comma 1, lettera B.b), i quali non beneficiano di interventi di sostegno economico della cassa integrazione guadagni straordinaria, dei contratti di solidarietà o dell'indennità di mobilità, il trattamento non può comunque superare il 50% della retribuzione, come sopra definita, in godimento all'atto della riduzione dell'orario o della sospensione dal lavoro o del collocamento in mobilità.

7. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno erogato dal Fondo viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
8. La durata massima delle prestazioni a valere sul Fondo di cui alla lettera B) del precedente comma 1 è stabilita in 24 mesi per i lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro e per i periodi di cui all'art. 7 della legge n. 223/1991 per i lavoratori interessati dalla procedure di cui agli artt. 4 e 24 della medesima legge.

Art. 3 – Deposito dell'accordo

Il presente accordo viene depositato a cura delle Associazioni datoriali stipulanti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le parti si faranno parte attiva presso le Sedi competenti affinché la gestione del Fondo sia assicurata da un organismo composto pariteticamente da rappresentanti delle Associazioni delle Aziende e delle Organizzazioni Sindacali/Associazioni professionali firmatarie comparativamente più rappresentative.